

Inseriamo in questo numero un documento curato dalla Rag. Katuscia Cosco, consulente fiscale per l'ANBIMA Piemonte, anche con la volontà di aprire una rubrica fiscale per rispondere alle domande di interesse collettivo, rivolte dagli associati sulle problematiche fiscali relative alla conduzione delle nostre associazioni. Eventuali richieste specifiche possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@anbimapiemonte.it

La Redazione



Sommario

Prestazioni verso bande musicali	1
Obblighi dei contraenti	1
Obblighi dell'associazione	2
Obblighi del percipiente	2
Familiari a carico	3
Autocertificazione	3
Ricevuta di pagamento	3
Quando emettere una ricevuta	4
Esempio di ricevuta	4
Piccolo promemoria	4

PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI BANDE MUSICALI, CORI E FILODRAMMATICHE

Dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art.1, c.299, L. 27.12.2006 n.296 che ha modificato l'art. 67 c.1 lett.m del D.P.R. 917/86 costituiscono redditi diversi per il percipiente **le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati a direttori artistici e a collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.**

In particolar modo le casistiche che si possono presentare sono di tre tipi. Se il reddito globale dichiarato dal percipiente, sotto questa forma, non supera € 7.500,00, il reddito prodotto viene considerato esente. Se l'imponibile è superiore a € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 si applica la ritenuta a titolo d'imposta; il terzo caso si riferisce invece alla parte di tali redditi che eccede € 28.158,28 per la quale è prevista la ritenuta a titolo d'acconto. In quest'ultimo caso l'imposta definitiva dovrà essere calcolata direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi con il normale criterio della progressività.

La ritenuta operata dal committente corrisponde all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%) oltre le maggiorazioni derivanti dalle addizionali IRPEF (Addizionale Regionale Irpef attualmente per il Piemonte ammonta a 1,23% a cui occorre aggiungere l'Addizionale Comunale Irpef del comune di domicilio del percipiente).

Se l'ammontare complessivo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari, ecc., erogati nello stesso periodo d'imposta allo stesso soggetto non supera € 7.500,00, il sostituto d'imposta non effettua alcuna ritenuta, ma rilascia la certificazione delle somme erogate. Se il contribuente ha più committenti ha l'obbligo di autocertificare all'atto del pagamento eventuali compensi della stessa natura, per la verifica del raggiungimento del suddetto limite.

Si ricorda che tale agevolazione **non può essere utilizzata da professionisti in possesso di Partita IVA il cui codice attività contempra il genere di prestazione effettuata per l'associazione.**

Obblighi dei contraenti

Abbiamo visto che i casi che si possono verificare sono dunque tre:

- Il compenso non supera € 7.500,00;
- Il compenso supera € 7.500,00 ma non € 28.158,28.
- Il compenso supera € 28.158,28.

All'interno di questi tre casi, poi, se ne possono verificare altrettanti in base alla posizione contributiva del percipiente, vale a dire:

- Il compenso rappresenta l'unico reddito per il contribuente.
- Il contribuente ha altri redditi e può fare il modello 730.
- Il contribuente ha altri redditi che lo obbligano a compilare il modello Unico.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli obblighi per l'associazione nel caso in cui il compenso non superi € 7.500,00 e quali quelli del percipiente.

Situazioni possibili

- ◆ Compensi fino a € 7500,00
- ◆ Compensi compresi tra € 7500,00 e € 28158,28
- ◆ Compensi oltre € 28158,28

... cosa deve fare l'associazione nel caso in cui il compenso non superi € 7500,00

E' obbligatorio presentare il modello 770

L'associazione non deve applicare nessuna ritenuta.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento della prestazione, ha l'obbligo di emettere una certificazione specificando il tipo di compenso pagato, l'ammontare del compenso e la non applicazione delle ritenute di legge ai sensi degli artt. sopra riportati.

La non applicazione della ritenuta **non esonera** l'associazione dalla compilazione del modello 770 che **dovrà essere obbligatoriamente** compilato ed inviato all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge.

... cosa deve fare il percipiente nel caso in cui il compenso non superi € 7500,00

Primo Caso

Il percipiente ha solo questo reddito

Nel caso in cui il reddito percepito inferiore a € 7.500,00 sia l'unico prodotto dal contribuente non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

Secondo Caso

Il percipiente non ha solo questo reddito e presenta il modello 730

Nel caso in cui il reddito percepito inferiore a € 7.500,00 non sia l'unico prodotto dal contribuente, e questi data la propria posizione fiscale (es. dipendente o pensionato) compila il modello 730, non deve dichiarare il reddito in oggetto.

Terzo Caso

Il percipiente non ha solo questo reddito e presenta il modello Unico

Nel caso in cui il reddito percepito inferiore a € 7.500,00 non sia l'unico prodotto dal contribuente e questi per la propria posizione fiscale compila il modello Unico, deve indicare in dichiarazione il reddito in oggetto.

L'indicazione deve essere fatta nel quadro L "sezione II-B Attività sportive dilettantistiche e prestazioni rese a favore di cori, bande musicali e filodrammatiche" nel prospetto riepilogativo, nella casella 2.

Il reddito viene semplicemente indicato e non concorre al calcolo dell'imposta

"Il compenso inferiore a € 7.500,00 si indica solo nel modello Unico"

Familiari a carico

Ai sensi dell'art 69 c.2 del Tuir le prestazioni rese a bande musicali cori e filodrammatiche fino a € 7500,00 non costituiscono reddito.

Perciò chi nel periodo di imposta ha percepito esclusivamente questi importi rimane nella categoria dei familiari a carico.

Per le ragioni sopra esposte questi compensi non devono essere inseriti nelle denunce ISEE e nelle domande INPS per l'ottenimento degli assegni familiari.

Autocertificazione da parte del percipiente

All'atto del pagamento colui che percepisce il compenso deve rilasciare un'autocertificazione.

Se il collaboratore presta la propria attività per una sola associazione, può rilasciare solo la prima autocertificazione, salvo eventuali successive variazioni.

Spett.le Associazione.....
.....

Oggetto: Autocertificazione

Il sottoscritto nato a(.....) il,
residente a (.....) – Codice Fiscale
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 L. 15/68; art. 489 Codice Penale), con
riferimento alle prestazioni inerenti l'attività resa verso codesta associazione

DICHIARA

di non aver percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi, premi,
indennità, rimborsi forfetari complessivamente superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere
diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per €

di aver percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi, premi, indennità,
rimborsi forfetari complessivamente superiori a € 7.500,00, ma non superiori a € 28.158,78.

di avere percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi, premi, indennità,
rimborsi forfetari complessivamente superiori a € 28.158,78.

In fede

.....,li.....

Fac-simile scaricabile dal sito ANBIMA Piemonte all'indirizzo

Ricevuta per incasso della prestazione

Spett.le Associazione.....
.....

Oggetto: Ricevuta

Il sottoscritto nato a(.....) il, residente
a (.....) – Codice fiscale

Dichiara

di ricevere in data odierna la somma di € a titolo (**indicare la motivazione**) senza
applicazione di ritenuta, trattandosi di prestazione prevista ai sensi dell'art.1, c.299, L. 27.12.2006 n.296
inferiore a € 7500,00.

In fede

.....,li.....

Prestazione non soggetta IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72

Fac-simile scaricabile dal sito ANBIMA Piemonte all'indirizzo

Al momento del pagamento, il **percipiente**, non l'associazione, deve rilasciare una ricevuta dove dichiara di incassare il denaro relativo alla prestazione.

Laddove la prestazione superi € 77,47, occorre applicare una marca da bollo di € 1,81.